

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE D.Lgs. 31-10-1990 n.347

(modificata dal D.L. 02/03/2012 n. 16 art. 6 in vigore dal 01/10/2012 ed integrata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 26/09/2012)

N. ORD.	OPERAZIONI	TARIFFA IN EURO	NOTE
1	ESECUZIONE DI FORMALITA'		
1.1	Per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	Per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	55,00	
2	ISPEZIONE NELL'AMBITO DI OGNI SINGOLO REPARTO SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE DEGLI UFFICI PROVINCIALI - TERRITORIO DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE (*)		
	Ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1	2.1.1 Ricerca su base informativa: Per ogni nominativo richiesto; ovvero Per ciascuna unità immobiliare richiesta ovvero Per ciascuna richiesta congiunta	7,00 (2)	L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. (1) L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
	2.1.2 Per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico	3,50 (2)	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
	2.1.3 Ricerca nei registri cartacei: Per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
	2.1.4 Per ogni titolo stampato Per ogni nota stampata	8,00 4,00 (2)	E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
	2.1.5 Per ogni nota o titolo visionati	4,00 (2)	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
	2.1.6 Tentativo di accesso non produttivo	0,15 (2)	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento dell'Agenzia del Territorio. (3)
3	RICERCA DI UN SOGGETTO IN AMBITO NAZIONALE		
3.1	Per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00 (2)	Il servizio sarà fornito progressivamente. (4)
4	CERTIFICAZIONE		
	Certificati Ipotecari		
4.1	4.1.1 Per ogni certificato riguardante una sola persona	30,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
	4.1.2 Per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato ritiro del certificato.
4.2	Rilascio di copia		
	4.2.1 Per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.3	Altre certificazioni		
	4.3.1 Per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
5	NOTE D'UFFICIO		
5.1	Per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile.	10,00	
6	TRASMISSIONE TELEMATICA DI ELENCO DEI SOGGETTI PRESENTI NELLE FORMALITA' DI UN DETERMINATO GIORNO		
6.1	Per ogni soggetto	0,15	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto. (5)

N.B. Ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.16/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n.44/2012, l'accesso, anche per via telematica, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale avviene gratuitamente e in esenzione da tributi in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

(*) La tabella allegata al D.Lgs. n.347/1990, nel suo testo originale, riporta la seguente descrizione: "*Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio*".

(1) A decorrere dal 1° ottobre 2012 l'elenco sintetico delle formalità estratto in sede di consultazione telematica della banca dati ipotecaria può essere rilasciato in formato elaborabile (art. 3 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 26 settembre 2012).

(2) A decorrere dal 1° ottobre 2012, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria, l'importo è dovuto con una riduzione del 10% ai sensi dall'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44.

(3) L'importo è dovuto a decorrere dal 1° ottobre 2012 (art. 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 26 settembre 2012). Si considera accesso non produttivo ogni tentativo di accesso diretto alla nota o al titolo, effettuato in sede di consultazione telematica su base convenzionale della banca dati ipotecaria, dal quale, a fronte dei dati indicati, non consegue l'individuazione della formalità.

(4) Il servizio è già stato attivato.

(5) Servizio attivato a decorrere dal 1 ottobre 2012. L'elenco contiene l'indicazione dei soggetti e della tipologia di formalità in cui gli stessi compaiono (trascrizione, iscrizione o annotazione) e può essere rilasciato, sia in formato elaborabile che in pdf. Il servizio è erogato, previo pagamento dei relativi tributi, agli utenti che hanno stipulato la convenzione per l'accesso telematico alla banca dati ipotecaria (art. 2-3-4 provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 26 settembre 2012).